

COMUNE DI RUEGLIO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO ELETTRONICI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28.04.2026

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto elettronici, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva nazionale applicabile, con particolare riferimento all'art. 27 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024, nonché all'art. 41, comma 3-bis, del medesimo CCNL per le prestazioni rese in modalità agile. Per il personale dirigente e per il Segretario comunale trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contrattuali e normative relative alla rispettiva area di appartenenza.
2. Il Comune di Rueglio, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time), nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) e al Segretario Comunale, il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di ticket restaurant.
3. Il servizio sostitutivo del servizio mensa viene erogato nella forma di ticket restaurant (buono pasto).
4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i ticket restaurant non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Dopo la consegna/accredito all'avente diritto, i buoni pasto elettronici entrano nella sua piena disponibilità e, qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 6.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente restituisce tempestivamente la card contenente eventuali buoni pasto non utilizzati.
7. Si ha diritto al godimento di un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3 e art. 4.
8. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario che la prestazione lavorativa sia certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati;
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
 - il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile attraverso l'utilizzo di buoni pasto in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
2. Le carte elettroniche sono acquisite dall'Ufficio Affari Generali che provvede alla distribuzione delle card ai dipendenti e al controllo dei presupposti per l'erogazione dei buoni pasto elettronici.

Art. 3 - Diritto al servizio mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che parziale, nonché le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2.
2. Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:
 - a) il dipendente deve essere in servizio effettivo: per la prestazione resa in presenza deve effettuare le regolari timbrature della giornata, mentre per la prestazione resa in modalità agile o mista presenza/lavoro agile la presenza in servizio è attestata mediante i sistemi di rilevazione in uso da parte dell'Ente.
 - b) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane per almeno n.2 ore, ovvero al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, anche mediante prestazione resa in modalità agile o mista presenza/lavoro agile, con effettuazione di una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore;

c) il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di servizio, nella fascia pausa pranzo stabilita dall'Ente, di norma tra le ore 12:30 e le ore 14:30, salvo diversa articolazione autorizzata o risultante dall'accordo individuale di lavoro agile, purché sia comunque rispettata una pausa non inferiore a 30 minuti.

Il diritto a usufruire dei ticket restaurant spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali ovvero su sei giorni settimanali con rientri pomeridiani), purché siano prestate nella giornata almeno 7 ore complessive di lavoro.

3. Il diritto spetta anche a tutti i lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale, in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7 ore di lavoro presso l'ente di appartenenza.

4. Il ticket restaurant spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale nonché al Segretario Comunale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 7 ore complessive nella giornata, delle quali almeno 2 ore collocate nella fascia pomeridiana/serale della giornata lavorativa successiva alla pausa pranzo, anche se rese in modalità agile o in modalità mista presenza/lavoro agile.

5. Il ticket restaurant spetta altresì ai dipendenti che prestano l'attività lavorativa in modalità agile, nonché nelle giornate rese in parte in presenza e in parte in modalità agile, purché ricorrano i presupposti previsti dal presente regolamento per l'attribuzione del buono pasto.

Ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.

Nelle giornate miste presenza/lavoro agile, ai fini del raggiungimento dell'orario minimo previsto dal presente regolamento, si computano le ore rese in presenza, risultanti dai sistemi di rilevazione dell'orario, e le ore rese in modalità agile, come rilevate secondo gli strumenti adottati dall'Ente.

Resta fermo che il buono pasto è riconosciuto nel limite di uno per ciascuna giornata lavorativa e solo qualora sia rispettata una pausa non inferiore a 30 minuti, con consumazione del pasto al di fuori dell'orario di servizio.

6. Possono fruire del servizio sostitutivo della mensa anche i dipendenti che prestino attività lavorativa al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a 2 ore, purché siano prestate nella giornata almeno 7 ore complessive di lavoro. Il dipendente deve effettuare le regolari timbrature.

7. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, come certificata dagli strumenti di rilevazione adottati dall'Ente.

Per la prestazione resa in presenza, il dipendente è tenuto a timbrare l'uscita dall'Ufficio per la pausa pranzo e la successiva entrata per la ripresa dell'attività lavorativa. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e validata dal Responsabile del Servizio di appartenenza o dal Segretario comunale.

In caso di effettuazione della pausa pranzo all'interno della sede dell'Ente, è possibile non effettuare la relativa timbratura; in tal caso sono attribuiti alla pausa pranzo 30 minuti, non computati come orario di lavoro, e il buono pasto matura solamente qualora la durata complessiva della prestazione lavorativa effettivamente resa nella giornata, al netto della pausa, non sia inferiore a 7 ore, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni previste dal presente regolamento e dal CCNL vigente.

Per la prestazione resa in modalità agile o in modalità mista presenza/lavoro agile, la prestazione utile ai fini dell'attribuzione del buono pasto è attestata mediante l'accordo individuale, la programmazione della giornata e i sistemi di rilevazione in uso adottati dall'Ente.

Non sono attribuiti buoni pasto in assenza delle timbrature richieste per la parte resa in presenza ovvero, per la parte resa in lavoro agile, in assenza della prescritta autorizzazione.

8. Concorrono al raggiungimento delle 7 ore utili per avere diritto al ticket restaurant i permessi

concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i riposi giornalieri di cui all'art. 39 D.Lgs. 151/2001, permessi per visite mediche ad ore, attività sindacale (assemblee sindacali, permessi RSU per incontri di contrattazione) purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra mattina e pomeriggio oppure tra pomeriggio e sera oppure tra sera e orario notturno. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.

Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al ticket restaurant nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, e nei giorni in cui non siano soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Non hanno diritto al ticket restaurant i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.
3. Il dipendente non ha diritto a percepire due buoni pasto per la stessa giornata.

Art. 5 - Valore ed utilizzo del ticket restaurant elettronico

1. Il valore nominale del ticket restaurant elettronico è fissato in € 7,00 (euro sette/00). In base a future variazioni delle disposizioni in materia saranno possibili adeguamenti previa deliberazione di Giunta Comunale,
2. Il buono pasto in forma elettronica segue le regole previste dall'art. 131 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dall'Allegato II.17 al medesimo decreto, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni:
 - a. le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 [*a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; c) il valore facciale espresso in valuta corrente; d) il termine temporale di utilizzo*] sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
 - b. la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2 [*e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato*], sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
 - c. l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso; la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 [*f) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, nè cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare*] è riportata elettronicamente;
 - d. può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi pubblici convenzionati.

Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della smart-card, recante i buoni pasto elettronici, il dipendente sarà tenuto alla immediata segnalazione all'ufficio personale, che provvederà a informare tempestivamente il Fornitore di tale circostanza ed il Fornitore, entro i termini contrattuali dalla ricezione della comunicazione, provvederà a bloccare/sostituire la card.
2. In caso di deterioramento o smagnetizzazione della tessera magnetica recante i buoni pasto elettronici, l'Ufficio Affari Generali procede alla relativa sostituzione.

Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione ai dipendenti dei ticket restaurant elettronici viene effettuata entro i quindici giorni del mese successivo a quello di riferimento.
2. I ticket restaurant vengono conteggiati dall'ufficio Affari Generali sulla base dei rientri effettuati, delle

marcature del badge per le prestazioni rese in presenza, nonché delle giornate rese in modalità agile o mista presenza/lavoro agile come risultanti dall'accordo individuale.

3. In caso di personale in convenzione o in comando, la presenza e il diritto al ticket restaurant verrà certificata e comunicata all'incaricato indicato al comma precedente, dal Responsabile del servizio competente.
4. L'Ufficio competente, tuttavia, in relazione alla specificità delle condizioni contrattuali con il fornitore del servizio, si riserva ad anticipare o posticipare il periodo di accredito previa tempestiva comunicazione.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia nonché al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Si intende abrogata ogni altra disposizione precedente in materia, con esso incompatibile.